

Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.**

**Art. 29**

*(Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)*

**1.** Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.

**2.** Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale regionale e interculturale.

(1)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2019